PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2505 Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:
Art.13 delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche. Aggiornamento delle disposizioni relative alle misurazioni inerenti le derivazioni di acque pubbliche ed al monitoraggio dei volumi idrici utilizzati ad uso irriguo. Modifica e sostituzione delle precedenti deliberazioni n. 1164 dell'8 giugno 2007, n. 2495 del 29 dicembre 2016 e n. 2093 del 19 ottobre 2018.

Il giorno **29 Dicembre 2022** ad ore **10:50** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	**MAURIZIO FUGATTI**
Presenti:	VICEPRESIDENTE	**MARIO TONINA**
	ASSESSORE	**MIRKO BISESTI**
		ROBERTO FAILONI
		MATTIA GOTTARDI
		STEFANIA SEGNANA
		ACHILLE SPINELLI
		GIULIA ZANOTELLI
Assiste:	IL DIRIGENTE	**NICOLA FORADORI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica,

Con d.P.R. 15 febbraio 2006, in vigore dall'8 giugno 2006, è stato reso esecutivo il Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP) della Provincia Autonoma di Trento previsto dall'art. 14 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ed adottato ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 concernente "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino – Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche".

L'art. 13 delle Norme di attuazione del PGUAP titolato "Misuratori di portata" prevede quanto segue:

"*1. gli utenti di acqua pubblica devono installare dispositivi per la misurazione dei quantitativi di acqua derivata, nonché eventualmente di quella restituita, nei casi, nei tempi e secondo le modalità e i criteri tecnici stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;*

2. la deliberazione di cui al comma 1 può essere periodicamente aggiornata. In tal caso essa definisce i tempi per l'adeguamento delle derivazioni esistenti;

3. le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige;

4. in ogni caso, i dispositivi di misurazione devono essere installati, entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1 nel Bollettino ufficiale, con riferimento alle grandi derivazioni idroelettriche, ivi compresi gli impianti idroelettrici ad esse funzionalmente collegati nonché ad altre derivazioni, anche ad uso diverso, che utilizzano un volume annuo di acqua superiore a un milione di metri cubi."

Al fine di dare un concreto seguito alle suddette disposizioni sono state emanate nel tempo tre deliberazioni (n. 1164 dell'8 giugno 2007, n. 2495 del 29 dicembre 2016 e n. 2093 del 19 ottobre 2018) che, allo stato attuale, disciplinano casistiche, tempi, modalità e criteri di attuazione; è stato inoltre recepito e integrato, nelle disposizioni inerenti i misuratori delle derivazioni di acqua pubblica, quanto previsto dal decreto del 31 luglio 2015 del ministero delle Politiche alimentari, agrarie e forestali ("*Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo*").

Il presente provvedimento modifica in alcuni punti i contenuti dell'attuale disciplina e ridefinisce gli adempimenti in carico ai concessionari ed all'Amministrazione provinciale, con l'intento di:

- migliorare complessivamente il livello di informazione sui volumi derivati dai corpi idrici;
- semplificare e rendere meno onerosa, ove possibile ed opportuno, l'applicazione delle norme, adeguandola alle realtà operative e minimizzando i costi derivanti, sempre in coerenza con la Direttiva quadro sulle acque (DQA 2000/60/UE);
- organizzare i dati in modo efficiente, raccordando le varie basi informative esistenti;

- migliorare la tempestività nell'acquisizione dei dati più rilevanti al fine nella gestione delle situazioni potenzialmente critiche, anche in relazione agli scambi informativi con le Autorità di bacino distrettuali.

Pertanto alla luce di quanto sopra descritto, si pone oggi la necessità di aggiornare il sistema già in atto del monitoraggio delle quantità d'acqua pubblica derivata e restituita, attuato secondo i dettami dell'art. 13 delle Norme di attuazione del PGUAP attraverso la deliberazione della Giunta provinciale n. 1164 del 8 giugno 2007, armonizzandolo con le nuove disposizioni derivanti dalle Linee guida nazionali specificamente rivolte al settore irriguo. Ciò impone la necessità di approvare, a completamento di quanto già in essere, delle disposizioni che comprendano nel loro insieme tutti i misuratori e quindi anche quelli irrigui, definendo nei dettagli l'organizzazione del sistema di gestione del monitoraggio, a partire dalle modalità di misurazione, trasmissione e gestione dei dati. Nell'allegato alla presente deliberazione sono pertanto proposte una serie di disposizioni che assolvono a questo specifico obiettivo. L'attuazione di tali disposizioni avverrà attraverso l'emanazione da parte di APRIE di specifiche tecniche alle quali verrà data pubblicità tramite la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

È stato richiesto alle Autorità distrettuali di bacino del fiume Po e delle Alpi Orientali nonché al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – Centro di Politiche e Bioeconomia (CREA-PB) di formulare eventuali osservazioni in merito alle nuove disposizioni. A tal proposito sono pervenute le note prot. n. 854214 di data 13/12/2022 dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e prot. n. 865284 del 16/12/2022 dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po. In merito ai contenuti di tali note si è provveduto ad aggiornare il testo delle disposizioni, ove le osservazioni sono risultate coerenti con l'impianto complessivo. Alcune osservazioni non sono state recepite in quanto non congruenti con le realtà presenti sul territorio provinciale o non riconducibili a quanto stabilito dall'art. 36 delle Norme di attuazione del Piano generale di Utilizzazione delle acque pubbliche.

Prima dell'adozione delle Specifiche tecniche, a completamento delle disposizioni generali che si intendono adottare con il presente atto, con successivi provvedimenti del Servizio competente in materia di concessioni di derivazioni idriche verranno consultati i soggetti istituzionali ed i portatori di interesse più rappresentativi.

Il testo delle nuove disposizioni in argomento è riportato in allegato al presente provvedimento con la denominazione "Disposizioni per il monitoraggio quantitativo delle derivazioni d'acqua pubblica nella provincia di Trento" e ne forma parte integrante e sostanziale.

Ciò premesso e considerato,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;

- vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e successive modificazioni, in particolare l'art.95;

- visto il d.P.R. 15 febbraio 2006 con il quale è stato reso esecutivo il Piano generale di Utilizzazione delle acque pubbliche;

- visto il decreto di data 31 luglio 2015 del Ministero delle Politiche agrarie, alimentari e forestali recante "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo.";

- visti gli atti citati in premessa;

- ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1) di approvare il documento: "Disposizioni per il monitoraggio quantitativo delle derivazioni di acqua pubblica nella provincia di Trento", riportato in allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale della stessa;

2) di incaricare il Servizio competente in materia di concessioni di derivazioni idriche l'emanazione delle specifiche tecniche attuative delle disposizioni di cui al punto 1);

3) di stabilire che le disposizioni di cui al punto 1) entreranno in vigore al momento dell'approvazione delle specifiche tecniche adottate secondo quanto stabilito al punto 2);

4) di stabilire che, con l'entrata in vigore delle disposizioni, secondo quanto stabilito al punto 3) cesseranno la loro efficacia le precedenti deliberazioni n. 1164 dell'8 giugno 2007, n. 2495 del 29 dicembre 2016 e n. 2093 del 19 ottobre 2018, in quanto sostituite dalle disposizioni di cui al punto 1);

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

Adunanza chiusa ad ore 13:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 DISPOSIZIONE PER IL MONITORAGGIO QUANTITATIVO DELLE DERIVAZIONI DI ACQUA PUBBLICA

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori

DISPOSIZIONI PER IL MONITORAGGIO QUANTITATIVO DELLE DERIVAZIONI DI ACQUA PUBBLICA NELLA PROVINCIA DI TRENTO

Capo I "Premesse"

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Definizioni

Capo II "Disposizioni generali"

Art. 3 – Obblighi di quantificazione dei prelievi idrici

Art. 4 – Strumenti per la misurazione dei prelievi idrici e classificazione

Art. 5 – Obblighi di manutenzione e controllo della strumentazione

Art. 6 - Misurazioni in alveo finalizzate al controllo dei parametri quantitativi di concessione

Art. 7 - Misurazioni di livello di invasi e di laghi regolati

Art. 8 - Monitoraggio quantitativo di derivazioni idriche regolate da specifiche disposizioni normative

Capo III "Disposizioni specifiche per il settore irriguo"

Art. 9 – Metodologie di stima delle quantità prelevate

Art. 10 – Fonti di finanziamento per il monitoraggio

Art. 11 – Criteri e modalità del monitoraggio

Art. 12– Gestione dei flussi informativi

Capo IV "Disposizioni finali"

Art. 13 - Tempi di rilevazione e trasmissione dei dati

Art. 14 - Sanzioni

Art. 15 - Divulgazione dei dati

Art. 16 - Specifiche Tecniche

Capo I "Premesse"

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente documento definisce:

a) gli obblighi di misurazione, raccolta e trasmissione di dati quantitativi nonché di manutenzione in regolare stato di funzionamento dei relativi dispositivi, relativi alle acque pubbliche prelevate e/o restituite secondo quanto previsto dall'art. 13 delle Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;

b) gli obblighi e le modalità di quantificazione dei prelievi, degli utilizzi e delle restituzioni in relazione all'uso irriguo della risorsa, sia per l'irrigazione collettiva che per l'auto approvvigionamento, in coerenza con i criteri indicati dalle "*Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo",* approvate con Decreto del 31 luglio 2015 dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di seguito Linee guida ministeriali);

c) le modalità di raccolta dei dati relativi ad altre tipologie di misurazioni di portate, volumi livelli di invaso o altri parametri indicativi, diversi da quelle di cui alle lettere precedenti, comunque correlati all'utilizzazione delle acque pubbliche.

2. Le modalità di attuazione di quanto previsto nel presente atto sono definite, nel dettaglio, nelle Specifiche Tecniche di cui al successivo art. 16.

3. Il presente atto aggiorna e sostituisce le precedenti disposizioni inerenti le misurazioni ed i monitoraggi quantitativi delle derivazioni idriche nel territorio della Provincia autonoma di Trento, di cui alle seguenti deliberazioni della Giunta provinciale:

- n. 1164 dell'8 giugno 2007
- n. 2495 del 29 dicembre 2016
- n. 2093 del 19 ottobre 2018

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente atto valgono le seguenti definizioni:

• Titolo a derivare (o "concessione"): atto/provvedimento che abilita all'utilizzazione dell'acqua pubblica, rilasciato ai sensi della normativa in materia; può avere uno o più punti di derivazione ed uno o più punti di restituzione dell'acqua.

• Punto di derivazione: punto nel quale l'acqua superficiale o sotterranea viene deviata o comunque sottratta dal corpo idrico naturale o da un'opera esistente, in base ad un titolo a derivare; ogni titolo a derivare definisce uno o più punti di derivazione; nel punto di derivazione può essere misurata l'entità definita "prelievo idrico"; per le derivazioni che non hanno un consumo di acqua, la misurazione del "prelievo idrico" può essere eventualmente eseguita nel punto di restituzione.

• Punto di restituzione: punto nel quale l'acqua viene restituita in un corpo idrico naturale; per quanto riguarda il settore irriguo, nel territorio provinciale la misurazione delle portate residue non è rilevante e quindi non è oggetto di stima né di misurazione.

• Portata media o volume annuo di concessione: portata o volume medio annuo definiti dal titolo a derivare, all'interno di uno specifico periodo di utilizzo che può anche essere inferiore all'anno.

• Portata media o volume annuo di derivazione: portata o volume che può essere mediamente derivato in un singolo punto di derivazione, nel periodo fissato dalla di concessione; tale dato può essere citato espressamente nel titolo a derivare oppure può essere desunto in base ad altri parametri definiti dal titolo a derivare (portata massima) o, infine, stimato ed è riportato nella banca dati gestionale del Servizio competente in materia di concessioni di derivazioni idriche.

• Portata massima della derivazione: valore di portata, fissato dalla concessione, che non può essere superato dalla derivazione; il rispetto di tale valore è garantito, di norma, dalla presenza di un dispositivo limitatore. Nel caso di irrigazione collettiva si ritiene che le derivazioni con portata massima non superiore ai 200 l/s e periodo inferiore all'anno, abbiano una portata media inferiore ai 100 l/s come definita dalle Linee guida ministeriali.

• Stagione irrigua: periodo di potenziale impiego della derivazione ad uso irriguo, come indicato nella concessione. Nel caso di derivazione finalizzata all'accumulo dell'acqua in invasi da utilizzare nella stagione irrigua si intende il periodo di potenziale prelievo dell'acqua effettuato dalle derivazioni che alimentano l'invaso.

• Enti irrigui: Consorzi di miglioramento fondiario di cui all'art. 33 della l.p. n. 9/2007 e Consorzi di bonifica.

• Auto-approvvigionamento ad uso irriguo: derivazioni idriche idrici ad uso irriguo intestate e gestite da soggetti diversi dagli Enti irrigui.

• Impianto idrico: insieme omogeneo di opere, la cui titolarità patrimoniale e concessoria appartiene ad unico ente o soggetto fisico o giuridico, adibite alla raccolta ed alla distribuzione di acqua al servizio di una medesima utilizzazione idrica.

• Comprensorio irriguo: unità territoriale fisico-amministrativa servita, tutta o in parte, da un sistema di opere irrigue; per la Provincia autonoma di Trento il Comprensorio è definito dall'area irrigata di competenza di un consorzio di miglioramento fondiario di primo grado.

• Distretto irriguo: rappresenta una suddivisione del Comprensorio irriguo; per la Provincia autonoma di Trento il Distretto è definito dall'area alimentata da un'autonoma ed univoca derivazione o sistema di derivazioni, senza connessione con altre aree del medesimo consorzio.

• SI.MI.PO: Sistema informativo provinciale per la gestione dei dati dei misuratori di portata della Provincia autonoma di Trento.

• SIGRIAN: Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura.

• MOVIR: Sistema informativo provinciale per la gestione dei dati del Monitoraggio dei volumi consumati dagli Enti irrigui in agricoltura nella Provincia autonoma di Trento.

• PGUAP: Piano generale di Utilizzazione delle acque pubbliche, approvato con d.P.R. del 15/2/2006.

2. Ulteriori definizioni possono essere riportate nelle Specifiche tecniche di cui al successivo art. 16.

Capo II "Disposizioni generali"

Art. 3 – Obblighi di quantificazione dei prelievi idrici

1. È fatto divieto di attivare nuove concessioni idriche, qualora almeno una delle derivazioni ad essa associate possa prelevare un volume annuo di concessione superiore ad un milione di metri cubi, senza la preventiva installazione nonché l'effettiva e regolare messa in funzione di idonei dispositivi di misurazione dei prelievi idrici; in tali casi il provvedimento ed il disciplinare di concessione devono inoltre prevedere l'obbligo, a carico del concessionario, di rilevare e di trasmettere i dati misurati al SI.MI.PO. (https://www.misuratori.provincia.tn.it/). In deroga a quanto sopra è fatto salvo quanto stabilito dai commi 7 e 8 del presente articolo.

2. Nel caso in cui la derivazione, soggetta all'obbligo di cui al punto 1, appartenga ad un impianto idrico omogeneo, il Servizio competente in materia di concessioni di derivazioni idriche può stabilire di estendere l'obbligo di misurazione a tutte le derivazioni che alimentano l'impianto stesso.

3. Nei casi previsti dal comma 2, il Servizio competente in materia di concessioni di derivazioni idriche può definire per le derivazioni che singolarmente non superano il volume annuo di concessione di un milione di metri cubi, modalità di misurazione presso i nodi di rete (analogamente a quanto previsto per il III livello dell'art. 4) anziché nei punti di derivazione. Tutte le derivazioni devono essere opportunamente dotate di sistemi di limitazione fissi e verificabili in qualsiasi momento, tali da impedire il superamento dei valori di portata massima di concessione.

4. Nel caso di uso irriguo per irrigazione collettiva il provvedimento di concessione deve inoltre richiamare l'obbligo, a carico dell'Ente irriguo concessionario, di inviare dei dati al sistema informativo nazionale SIGRIAN, nonché di rispettare gli adempimenti di cui al Capo III.

5 L'obbligo di cui al comma 1 può essere esteso a derivazioni con volume annuo inferiore oppure in particolari punti della rete di adduzione, qualora ciò sia funzionale alla gestione di situazioni di deficit idrico e per la corretta pianificazione e gestione della risorsa per particolari settori o aree di intenso sfruttamento. In tali casi potrà essere eventualmente richiesto di comunicare i dati con cadenza inferiore al mese o in tempo reale; tale obbligo è stabilito con provvedimento motivato del Servizio competente in materia di concessioni di derivazioni idriche.

6. Tutte le derivazioni caratterizzate da un volume annuo di concessione superiore ad un milione di metri cubi, esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, ad esclusione delle casistiche regolate dai successivi commi del presente articolo, devono essere adeguate alle Specifiche tecniche di cui al successivo art. 16, entro 180 giorni dall'emanazione del presente atto, fatte salve le eccezioni per casi particolari motivate e assentite dal Servizio competente in materia di concessioni di derivazioni idriche.

7. Nel caso di derivazioni per irrigazione collettiva di cui al successivo art. 9, in deroga a quanto stabilito al comma 6 del presente articolo, sono applicati gli obblighi di cui al precedente comma 1 solamente se il valore di portata massima della derivazione, fissato dagli atti della concessione, è superiore ai 200 l/s.

8. Il Servizio competente in materia di concessioni di derivazioni idriche può disporre, con specifici provvedimenti motivati, l'esonero dall'obbligo di trasmissione dei dati per singoli casi o per determinate categorie di utilizzi, qualora essi siano considerati non significativi ai fini della redazione dei bilanci idrici, sia di acque superficiali che sotterranee, previsti dagli artt. 4, 5 e 6 delle Norme di attuazione del P.G.U.A.P. e non rilevanti per la tutela delle utilizzazioni e della risorsa idrica a valle. Con i medesimi provvedimenti possono essere individuate modalità semplificate di misurazione dei prelievi; in ogni caso il concessionario deve garantire la limitazione al valore di portata massima di concessione mediante dispositivi approvati dal Servizio competente in materia di concessioni idriche e deve svolgere, con cadenza definita dal provvedimento di esonero, delle misurazioni di verifica del corretto funzionamento del dispositivo. L'esonero può essere disposto, per le ragioni sopra evidenziate, anche su istanza di parte e può avere validità temporanea o definitiva.

9. Le derivazioni esonerate dall'obbligo di trasmissione dei dati saranno soggette a controlli a campione periodici secondo un criterio di proporzionalità anche in relazione all'entità della derivazione.

10. Il Servizio competente in materia di concessioni di derivazioni idriche può disporre in qualsiasi momento il ripristino dell'obbligo di cui al comma 1; tale eventualità sarà esplicitamente disciplinata nel provvedimento di cui al comma 7.

11. Il Servizio competente in materia di concessioni di derivazioni idriche può emanare con proprio provvedimento disposizioni di tipo generale o specifiche per i diversi settori di utilizzo o per le diverse tipologie di corpo idrico interessato, inerenti l'obbligo di installazione di contatori volumetrici, senza obbligo di trasmissione del dato, sulle singole derivazioni non soggette alle disposizioni di cui ai commi precedenti. In tali casi il provvedimento stabilisce una tempistica adeguata per l'installazione dei dispositivi necessari.

Art. 4 – Strumenti per la misurazione dei prelievi idrici e classificazione

1. I criteri per l'individuazione degli strumenti di misura più idonei a rilevare i prelievi idrici, in relazione alle diverse situazioni presenti sul territorio, sono riportati nelle Specifiche tecniche di cui al successivo art. 16.

2. I misuratori relativi all'uso irriguo collettivo, in funzione della loro collocazione e delle loro finalità, sono classificati nei seguenti livelli, così definiti dall'Amministrazione Provinciale, sulla base dei criteri fissati dalle Linee guida ministeriali:

• I livello - misuratori di distretto o di sub-distretto idrografico: prelievi associati a derivazioni irrigue con portata massima di derivazione superiore a 1.000 l/s;

• II livello - misuratori di bacino: prelievi con portata massima superiore a 200 l/s;

• III livello - misuratori di rete: per impianti, anche con punti di derivazione diversi, del medesimo ente irriguo concessionario avente una superficie servita, secondo i dati riportati negli atti di concessione, superiore ai 200 ettari;

• IV livello - misuratori sull'utilizzazione finale: per i casi non compresi nei livelli da I a III, sono ammessi sia la misura che la stima, secondo quanto previsto dall'art. 9.

4. Sono classificati come strategici i prelievi idrici ed i relativi misuratori di I e II livello di cui al comma precedente maggiormente incidenti sul bilancio idrico di bacino e/o di distretto nonché quelli determinanti per l'approvvigionamento potabile e per le situazioni di deficit idrico; i dati dei suddetti misuratori relativi alla portata/volume di acqua derivato ovvero altri dati a supporto della pianificazione e gestione della risorsa idrica sono trasmessi in continuo ed in tempo reale all'Amministrazione Provinciale.

5. Di concerto con le Autorità di bacino distrettuali possono essere individuati ulteriori misuratori strategici e quindi soggetti all'obbligo del monitoraggio in tempo reale; i dati acquisiti dalla Provincia, riferiti a tutti i misuratori strategici, sono trasmessi anche alle Autorità di bacino competenti per territorio secondo specifiche tecniche condivise, tenuto conto delle indicazioni provenienti dagli Osservatori permanenti sugli utilizzi idrici e delle esigenze connesse con la definizione del bilancio idrico distrettuale.

6. Per i prelievi strategici di cui al comma 4, la misurazione può essere eseguita direttamente dalla Provincia; in tali casi si seguono le Specifiche tecniche di cui al successivo art. 16, con l'obiettivo di acquisire, in continuo ed in tempo reale sia i dati di portata/volume di acqua derivati sia di quelli totali intercettati dall'opera di presa e/o le portate di supero. Nel caso in cui il concessionario disponga già di un sistema di rilevazione e telecontrollo, la Provincia richiede il trasferimento dei dati sui propri sistemi informatici.

7. Qualora le singole derivazioni per irrigazione collettiva non superino la portata massima di cui all'art. 3, comma 7, le caratteristiche dei misuratori di III livello sono disciplinate secondo quanto indicato all'art. 3, comma 11.

Art. 5 – Obblighi di manutenzione e controllo della strumentazione

1. I soggetti titolari dei prelievi di cui all'articolo 3 sono obbligati a:
a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste; in particolare, la taratura dei misuratori è verificata con cadenza almeno decennale o secondo le specifiche tecniche della tipologia di strumento utilizzata;
b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso ai dispositivi di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;

c) comunicare tempestivamente in forma scritta al Servizio competente in materia di concessioni di derivazioni idriche l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione;
d) provvedere alla riparazione delle apparecchiature o alla loro sostituzione, qualora ne sia impossibile la riparazione in un tempo congruo, come definito dal Servizio competente in materia di concessioni di derivazioni idriche al momento della segnalazione del guasto e dell'indicazione delle motivazioni dello stesso.
2. Il Servizio competente in materia di concessioni di derivazioni idriche effettua controlli a campione periodici, atti a verificare la corretta funzionalità dei dispositivi installati e la loro corrispondenza alla progettazione, sulla base di una pianificazione che tenga conto anche di criteri di proporzionalità in relazione all'entità ed alla tipologia della derivazione.
3. Il Servizio competente in materia di concessioni di derivazioni idriche potrà chiedere tarature a cadenza inferiore rispetto a quanto indicato al comma 1 lettera a) qualora, a seguito dei controlli di cui alla lettera b), risultassero delle anomalie di funzionamento dei dispositivi.

Art. 6 – Misurazioni in alveo finalizzate al controllo dei parametri quantitativi di concessione

1. Il monitoraggio delle portate derivate o delle portate complessive o residue presenti negli alvei dei corsi d'acqua interessati, può essere richiesto al momento del rilascio della concessione o del suo rinnovo ai fini dell'acquisizione di dati idrologici da correlare ai dati di qualità ambientale rilevati tramite i piani di monitoraggio ambientale (PMA) imposti ai concessionari nell'ambito del rilascio e della gestione della concessione.

2. In tali casi i dati raccolti sono trasmessi al SI.MI.PO. con le stesse frequenze e modalità previste per i misuratori della portata derivata e integrano i report di monitoraggio previsti dai PMA per le finalità di controllo della qualità ambientale. Gli interventi finalizzati a garantire l'efficienza idraulica delle sezioni di misura in alveo sono in carico al concessionario.

Art. 7 - Misurazioni di livello di invasi e di laghi regolati

1. Allo scopo di consentire al Servizio competente in materia di concessioni di derivazioni idriche la verifica dei livelli degli invasi formati da sbarramenti d'alveo o dei laghi regolati, il concessionario è tenuto a fornire in tempo reale alla Provincia le rilevazioni eseguite secondo le Specifiche tecniche di cui al successivo art. 16.

2. I dati acquisiti dalla Provincia sono altresì trasmessi alle Autorità di bacino competenti per territorio secondo specifiche tecniche condivise, tenuto conto delle indicazioni provenienti dagli Osservatori permanenti sugli utilizzi idrici e delle esigenze connesse con la definizione del bilancio idrico distrettuale.

Art. 8 – Monitoraggio quantitativo di derivazioni idriche regolate da specifiche disposizioni normative

1. Sono definite da specifiche disposizioni normative e regolamentari le modalità e le specifiche tecniche per la misurazione dei quantitativi utilizzati per il settore delle acque minerali.

Capo III "Disposizioni specifiche per il settore irriguo"

Art. 9 – Metodologie di stima delle quantità prelevate per l'irrigazione collettiva

1. La Provincia Autonoma di Trento mette a disposizione il sistema informativo MOVIR che consente di elaborare, in base ai dati inseriti obbligatoriamente dagli Enti irrigui, con cadenza annuale, i volumi effettivamente utilizzati per l'irrigazione collettiva. Tali dati si riferiscono all'intero comprensorio irriguo oppure, qualora possibile, a singoli distretti.

2. I dati che gli Enti irrigui devono inserire nel sistema informativo MOVIR si riferiscono esclusivamente all'uso irriguo e non riguardano l'uso antibrina e l'uso di caricabotte né altri usi diversi dell'acqua in capo agli enti stessi.

3. Nel caso di derivazioni che alimentano invasi di accumulo stagionale e che per tale motivo sono esercitate in periodi diversi da quello irriguo, il dato va trasmesso al sistema informativo MOVIR con le modalità stabilite dalle Specifiche Tecniche di cui al successivo art. 16.

4. Per gli Enti irrigui che hanno la derivazione posta sul territorio provinciale ed il comprensorio irriguo situato esternamente allo stesso, i dati previsti dal comma 1 sono trasmessi all'Amministrazione competente per il territorio nel quale ricade l'area servita. Sono trasmessi alla Provincia i dati relativi agli Enti irrigui i cui comprensori ricadono sul territorio provinciale anche nel caso in cui le derivazioni siano poste esternamente allo stesso. Le Amministrazioni competenti, a diverso titolo, rispettivamente per le derivazioni idriche e per gli aspetti legati all'agricoltura, provvedono allo scambio dei dati disponibili.

5. I dati trasmessi al sistema informativo MOVIR devono essere in ogni caso riferiti al singolo Ente irriguo di primo grado, anche nel caso in cui il titolo a derivare sia intestato ad un Ente di secondo grado.

6. I dati trasmessi al SIMIPO dagli Enti irrigui titolari di derivazioni che superano le soglie di cui all'art. 3, comma 7, verranno acquisiti in automatico, al termine della stagione irrigua, nel sistema informativo MOVIR e trasformati nel dato volumetrico; la verifica e conferma di tale dato sarà comunque fatta, nel sistema informativo MOVIR, a cura dell'Ente irriguo stesso.

Art. 10 – Fonti di finanziamento per il monitoraggio

1. Relativamente agli obblighi previsti dall'art. 3, è possibile coprire gli oneri di acquisto, installazione e manutenzione dei misuratori facendo ricorso a diverse fonti di finanziamento pubblico.

Art. 11 – Criteri e modalità del monitoraggio

1. I criteri e le modalità relativi al monitoraggio di cui all'art. 8 sono definiti nelle Specifiche tecniche di cui al successivo art. 16.

Art. 12 – Gestione dei flussi informativi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, per l'irrigazione collettiva gli Enti irrigui devono trasmettere, una volta all'anno, entro il 30 novembre dell'anno di riferimento, i dati aggregati per comprensorio (o distretto), come specificato al precedente art. 9, secondo le modalità stabilite dalle Specifiche tecniche di cui al successivo art. 16; nella quantificazione dei volumi utilizzati per ciascun comprensorio irriguo (o distretto), l'Ente irriguo tiene conto anche dei dati relativi alle derivazioni misurate in base a quanto disposto dall'art. 5 comma 7 e dei dati inseriti in base a quanto disposto dall'art. 9, comma 6.

2. Per le derivazioni i cui dati sono ricavati da stime secondo quanto previsto dall'art. 9, gli stessi dovranno essere trasmessi con la medesima modalità temporale di cui al comma 1.

3. Rimane in capo agli Enti irrigui o, eventualmente, ai soggetti incaricati dagli stessi, il caricamento di tutti i dati previsti dal sistema informativo nazionale SIGRIAN.

4. Con riferimento all'auto-approvvigionamento, la Provincia Autonoma di Trento, avvalendosi della propria banca dati relativa alle concessioni, trasmette al soggetto incaricato della gestione del sistema informativo nazionale SIGRIAN, alla fine di ogni anno, i dati relativi ai volumi idrici concessi e, qualora le derivazioni interessate siano soggette agli obblighi di cui al precedente art. 3, ai volumi misurati.

Capo IV "Disposizioni finali comuni a tutti i misuratori"

Art. 13 – Tempi di rilevazione e trasmissione dei dati

1. Per quanto riguarda le modalità di rilevazione e trasmissione dei dati misurati alla Provincia Autonoma di Trento, ed alle Autorità di bacino distrettuali competenti per territorio, si fa riferimento alle Specifiche tecniche di cui al successivo art. 16.

Art. 14 – Sanzioni

1. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente atto e delle relative Specifiche tecniche di cui al successivo art. 16 costituisce violazione alle norme del "Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica" emanato con Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n.22-129/Leg. di data 23 giugno 2008. Le eventuali violazioni sono sanzionate ai sensi dell'art. 51 e 52 del citato Regolamento.

Art. 15 – Divulgazione dei dati a terzi ed interscambio con altri soggetti istituzionali

1. I dati trasmessi al SI.MI.PO possono essere resi pubblici o forniti a terzi interessati, solo in forma aggregata per tenere conto delle disposizioni dell'art. 5, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

2. I dati del monitoraggio delle portate, raccolti ai sensi dell'art. 6 possono essere divulgati da parte della struttura competente in materia di monitoraggio ambientale.

3. Ai fini dell'espletamento delle funzioni richiamate dalle Norme di attuazione del PGUAP, vengono assicurati ai soggetti istituzionali, a vario titolo preposti alle medesime funzioni, la disponibilità, il trasferimento e il costante aggiornamento dei dati di cui al presente provvedimento.

Art. 16 – Specifiche tecniche

1. Il Servizio competente in materia di concessioni di derivazioni idriche, sentiti i soggetti istituzionali che a vario titolo sono interessati dalle disposizioni ivi trattate, predispone ed approva le Specifiche tecniche citate nel presente atto ed in particolare:

- Specifiche tecniche Misuratori (ST-SIMIPO)
- Specifiche tecniche Monitoraggio dei volumi irrigui (ST-MOVIR)
- Specifiche tecniche Misurazioni strategiche (ST-STR)

2. Prima dell'adozione delle specifiche tecniche di cui al comma 1, per gli aspetti inerenti al settore dell'irrigazione collettiva, verranno acquisiti i pareri tecnici da parte del soggetto rappresentante a livello locale degli Enti irrigui competenti e dell'ANBI.

3. Le specifiche tecniche sono preventivamente concordate con le Autorità di bacino distrettuali, coerentemente alle esigenze di definizione/aggiornamento del bilancio idrico distrettuale e per le esigenze conoscitive dell'Osservatorio Permanente.

4. Le specifiche tecniche di cui al comma 1 potranno essere approvate anche in maniera disgiunta e sostituiranno, dal momento della loro approvazione, le precedenti disposizioni tecniche inerenti al settore trattato.

5. Fino all'emanazione delle Specifiche tecniche di cui al comma 1 del presente articolo, rimangono in vigore le precedenti disposizioni.